

A tutti i gentili Sigg. Clienti

A tutti i gentili Sigg. Collaboratori

URGENTE

CIRCOLARE N. 52/2018

Milano, 22 novembre 2018

Oggetto: disposizioni in materia fiscale D.L 119/2018

1) DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC

È concessa contribuente la possibilità di definire il contenuto integrale dei pvc, pagando soltanto gli importi dovuti a titolo d'imposta, sono dovuti gli interessi moratori solo per i debiti relativi alle risorse proprie dell'UE. Possono essere regolarizzate le violazioni contestate in materia di imposte sui redditi, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie, Ivafe.

Non possono essere utilizzate le perdite di precedenti esercizi.

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e versamento in un'unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la notifica, da parte degli uffici, degli atti relative alle violazioni contestate. Possono essere oggetto di definizione i pvc consegnati entro il 24/10/2018 per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. La dichiarazione per regolarizzare le violazioni deve essere presentata entro il 31/05/2019.

Le maggiori imposte autoliquidate, senza alcuna sanzione, devono essere versate entro il 31/05/2019 (ammesso il pagamento rateale, esclusa la compensazione).

Per i periodi d'imposta fino al 31/12/2015, oggetto di pvc "definibili", i termini di accertamento sono prorogati *di 2 anni*.

2) DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero possono essere definiti con il pagamento degli importi dovuti a titolo di imposta, senza alcun pagamento di sanzioni, interessi e accessori.

Possono essere oggetto di definizione agevolata:

- le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro il 24/10/2018;
- gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24/10/2018.

La definizione si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata, il mancato perfezionamento comporta la prosecuzione, da parte degli uffici, delle ordinarie attività relative a ciascuno dei richiamati provvedimenti.

Alla stessa data gli atti devono essere non impugnati, sebbene ancora impugnabili. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (23/11/2018) oppure se è più ampio, entro il termine ordinariamente previsto, per la proposizione del ricorso che residua dopo l'entrata in vigore del decreto. È ammesso il pagamento rateale, massimo 20 rate trimestrali, sebbene sia esclusa la compensazione.

3) ROTTAMAZIONE TER

I debiti affidati agli agenti di riscossione possono essere estinti con il solo pagamento degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive. L'integrale pagamento entro il 7 dicembre delle somme dovute a seguito della rottamazione-*bis* comporta il differimento automatico del versamento delle somme restanti, che è previsto in 10 rate semestrali: a tal fine l'agente della riscossione invia apposita comunicazione, tenendo anche conto delle mini-cartelle stralciate e allegando i bollettini di pagamento. Possono essere oggetto di rottamazione i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Le domande devono essere presentate dai contribuenti entro il 30 aprile 2019.

Entro il 30 giugno 2019 l'agente della riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute e le scadenze delle rate richieste.

Gli importi devono essere versati entro il 31 luglio 2019 o in 10 rate semestrali, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2019.

In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2%

4) STRALCIO DELLE MINI-CARTELLE

I debiti di importo fino a 1000 € sono automaticamente annullati. Lo stralcio è previsto per i carichi affidati all'agente di riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2010. Le somme versate in passato restano definitivamente acquisite; quelle versate, invece, dal 24/10/2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata.

5) DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Le controversie tributarie possono essere definite con il pagamento di un importo di pari valore della controversia, con stralcio, quindi degli importi dovuti a titolo di interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate in primo grado è richiesto il pagamento della metà del valore della controversia; in caso di soccombenza in secondo grado, l'importo è ulteriormente ridotto ed è pari a 1/5 del valore della controversia.

Se gli importi dovuti superano i 1000€ è ammesso il pagamento in massimo 20 rate trimestrali. È tuttavia esclusa la compensazione.

Possono essere definite le controversie con la richiamata procedura le controversie con riferimento alle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24/10/2018.

Ai fini dell'individuazione degli importi dovuti rilevano le sentenze depositate al 24/10/2018. La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31/05/2019. Il diniego alla definizione deve essere notificato entro il 31/07/2020.

Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24/10/2018 e il 31/07/2019.

6) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE

Il Governo mette la parola fine alla breve e travagliata esperienza dell'integrativa speciale, ossia la possibilità di sanare fino a un massimo di 100mila euro ma entro il limite del 30% gli importi non dichiarati ma a condizione che sia stata presentata la dichiarazione dei redditi. Già oggetto di polemiche prima del Cdm del 20 ottobre scorso per lo scudo penale e per i capitali all'estero (con il caso "manina") poi rimossi dal testo finale andato in Gazzetta Ufficiale, la possibilità di sanare il passato con un'imposta sostitutiva viene cancellata. Nessun effetto immediato, perché l'eventuale adesione sarebbe dovuta avvenire entro il 31 maggio 2019.

Le lievi irregolarità formali negli adempimenti che non hanno comportato minori imposte saranno definibili con 200 euro per ciascun periodo d'imposta dal 2013 al 2017. Nel perimetro della pace fiscale sembrano destinati a entrare gli avvisi bonari, non ancora andati a cartella o per cui addirittura il contribuente aveva già iniziato a pagare.

7) FATTURA ELETTRONICA, TERMINI DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

Per il primo semestre 2019 non sono applicate sanzioni se la fattura elettronica è trasmessa entro il termine per la liquidazione periodica Iva. La sanzione è invece ridotta all'80% e la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.

Dopo il primo semestre, la fattura deve essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione e nella fattura deve essere indicata la data di effettuazione dell'operazione.

Le fatture emesse devono essere annotate nell'apposito registro entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione nell'operazione stessa. Non devono essere più numerate progressivamente le fatture ricevute.

Il diritto di detrazione Iva può essere esercitato in relazione a tutti i documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo.

La data rilevante in questo caso è il 30/06/2019:

- prima di questa data, infatti, trovano applicazione le particolari disposizioni in materia sanzionatoria;
- dal 01/07/2019, invece, devono essere applicate le nuove norme riguardanti i termini di emissione delle fatture.

8) TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

È prevista l'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dell'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione e la trasmissione dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi; permane invece l'obbligo di tenuta dei registri Iva per i contribuenti semplificati che optano per il metodo registrato (articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973).

Negli anni 2019 e 2020 è prevista la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250€ in caso di acquisto e di 50€ in caso di adattamento, per ogni strumento mediante il quale effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati.

Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è rimborsato mediante credito d'imposta.

La trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista:

- dal 1/07/2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000€;
- dal 1/01/2020 per gli altri soggetti (salvo esclusioni da definire con decreto del Mef)

9) PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Il processo telematico diventa obbligatorio e sono introdotte una serie di novità riguardanti il processo tributario. È inoltre prevista la possibilità di partecipare all'udienza pubblica a distanza mediante collegamento audiovisivo.

Il processo telematico è obbligatorio nei giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 01/07/2019.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti,



Sodiet Consulting S.r.l.